

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato

Il “Nuovo codice in materia di protezione dei dati personali” (D.lvo 30/06/2003 nr. 196), vista la particolare delicatezza dei dati trattati, impone misure di protezione maggiori, atteso che l'utilizzo di tali dati può determinare effetti rilevanti nei confronti degli interessati. A questo proposito si ricorda che le operazioni possono essere effettuate solo da incaricati che operano attenendosi alle istruzioni impartite.

In riferimento a quanto sopra esposto si dichiara che il sottoscritto

Sig. _____
nato a _____ il _____ in servizio presso
_____ con la qualifica di _____
designato al trattamento dei dati con Ordine di servizio prot. nr. _____ in data
_____ dal responsabile della struttura operativa, dotato di apposita autenticazione
informatica ed autorizzazione, esegue materialmente il trattamento dei dati mediante strumenti ed è
quindi autorizzato, ai sensi dell'art. 30 comma 2, al trattamento di dati sensibili effettuato nello
svolgimento delle attività riguardanti l'utilizzo delle funzioni previste dal Service Personale Tesoro.

In particolare si impegna a fare in modo che :

1. i dati siano sempre trattati limitatamente alle esigenze connesse alle operazioni di lavoro e per il tempo strettamente necessario (Art. 18 comma 2);
2. i documenti contenenti dati sensibili non siano lasciati incustoditi o esposti alla visione di soggetti comunque estranei al procedimento; (Art. 31 comma 1)
3. a mantenere il dovuto riserbo in ordine alle informazioni delle quali è venuto a conoscenza nel corso dell'incarico; tale obbligo deve permanere in ogni caso anche quando sia venuto meno l'incarico stesso (art.326 del codice penale e art.28 della legge 241/90);
4. i documenti e gli atti istruttori siano custoditi al termine della giornata lavorativa in luoghi adeguati alle misure minime di sicurezza con l'obbligo di riconsegnare gli stessi al responsabile di processo, una volta conclusosi l'intero procedimento.

Il sottoscritto, dichiara di essere pienamente consapevole delle eventuali pene che derivano dalla mancata osservanza delle norme relative al trattamento di dati personali.

Data, _____

FIRMA

Estratti normativi

Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.

Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

Art. 28. Titolare del trattamento

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Art. 29. Responsabile del trattamento

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

Art. 30. Incaricati del trattamento

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI CAPO I - MISURE DI SICUREZZA

Art. 31. Obblighi di sicurezza

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di comunicazioni.

CAPO II - MISURE MINIME DI SICUREZZA

Art. 33. Misure minime

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 36. Adeguamento

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.